

REGOLAZIONE DELL'ACCESSO E DELL'USO DELLE RETI DEL GAS DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOMETANO

Osservazioni Confservizi E.R.

al Documento per la Consultazione 498/2014/R/GAS

SPUNTI DI CONSULTAZIONE

- S1 Osservazioni sull'ipotesi di attribuire ai gestori di rete, in relazione alle immissioni in rete di biometano, la responsabilità di garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nell'ambito di un quadro regolamentare che ne limiti l'ambito di discrezionalità e offra garanzie in termini di sicurezza del sistema e di tutela della salute pubblica.**

In attesa di conoscere in dettaglio le direttive entro cui i gestori di rete potranno operare e come già indicato in risposta al DCO 160/2012, si condivide la previsione dell'Autorità di attribuire ai gestori di rete la responsabilità di garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica confermando che essi siano i soli soggetti con le conoscenze degli impianti a ciò necessarie e che, nell'ambito di un quadro regolamentare che ne limiti la discrezionalità, possano assumere tale responsabilità purché siano garantiti ad essi gli strumenti necessari (vedi S27).

E' necessario che siano sviluppate non solo le norme tecniche relative alle caratteristiche chimico fisiche e all'immissione del biometano nelle reti di trasporto/distribuzione ma anche e soprattutto norme e disposizioni legislative atte a regolamentare gli impianti di produzione e purificazione con specifica attenzione agli aspetti di sicurezza pubblica, di tutela della salute e dell'ambiente.

L'approccio, come già evidenziato nella passata consultazione, è condivisibile ma solo quando sarà completamente definito il contesto normativo di riferimento. A questo proposito si evidenzia che il recente UNI/TR11537 individua l'impianto di connessione alla rete come composizione di due elementi: l'impianto di consegna e l'impianto di ricezione e misura. La responsabilità del distributore deve essere circoscritta eventualmente all'impianto di ricezione e misura. Risulta poco significativo il riferimento ai campi pozzi fatto dall'AEEG tipicamente connessi alle reti di trasporto e con problematiche sulla qualità del gas completamente diverse.

S2. Osservazioni sulle specifiche di pressione

Si concorda con la proposta dell'Autorità di prevedere che il gestore di rete individui le specifiche di pressione al punto di consegna. Si segnala che la UNI/TR 11537 indica i valori minimi di pressione di consegna da rispettare, in base alla pressione di esercizio della rete di trasporto/distribuzione ricevente e che ciò può costituire un utile riferimento per i gestori nella definizione delle proprie specifiche evitando particolari squilibri tra i diversi gestori. Si ribadisce l'impraticabilità del ritiro di quantitativi di gas a pressioni inferiori a quelle minime indicate per le reti di distribuzione e trasporto.

La pressione di consegna è un parametro fondamentale ma insufficiente di per se a garantire l'immissione. Devono essere individuate necessariamente anche le portate orarie, indispensabili per il bilanciamento della rete di distribuzione, nei diversi periodi del giorno e dell'anno. In merito dobbiamo ribadire che il distributore non può quindi prendersi impegni in termini di ritiro delle quantità orarie ed anche giornaliere salvo che pari impegni non si prenda qualche utilizzatore connesso alla medesima rete.

S3. Osservazioni sulle specifiche di qualità.

Per quanto concerne le specifiche di qualità si condivide la proposta dell'Autorità di osservare le prescrizioni del DM 19 febbraio 2007 ed i contenuti dell'UNI/TR 11537.

Come indicato in premessa si sottolinea la necessità di superare lo standstill vigente al fine di completare la normativa tecnica. In particolare per i componenti trattati dalla UNI/TR 11537 al punto 6 e indicati al punto 14.8 del DCO 498/2014, devono essere individuate per ciascun elemento/composto le modalità di misura (controlli continui presso l'impianto o prelievi e analisi in laboratorio a scadenze prestabilite).

Come già evidenziato il distributore può svolgere un ruolo centrale nel processo di immissione del biometano ma in un contesto di regole ben definite. In tema di qualità le specifiche del biometano devono essere definite dalla normativa e non dal distributore.

S4. Valutazioni sulla preferibilità, per questioni legate alla sicurezza nell'utilizzo del gas, di immissioni nella rete di trasporto che offrono in generale il vantaggio di veicolare maggiori quantitativi di gas e di essere meno prossime rispetto ai punti di prelievo degli utilizzatori finali.

Dal punto di vista prettamente tecnico non sono individuabili motivi che ostacolino l'immissione del biometano nelle reti di distribuzione. Andranno in ogni caso approfondite le possibili criticità che potrebbero generare ripercussioni sulla sicurezza e continuità del servizio e la tutela della salute.

Si ritiene che l'eventuale immissione di Biometano nelle reti di trasporto, possa garantire maggior efficienza e minori criticità, ad esempio una più facile diluizione del Biometano nelle reti e dal punto di vista commerciale procedure semplificate in materia di bilanciamento delle reti e di gestione "commerciale" dei volumi immessi.

E' indubbiamente preferibile per le questioni legate alla sicurezza, ma anche al bilanciamento, l'immissione nelle reti di trasporto. Vi è infatti un effetto di "diluizione" del biometano e la possibilità di fruttare le maggiori "performance" delle reti di trasporto in termini di "line_pack" e di connessione agli stoccaggi stagionali. La rete di distribuzione deve necessariamente bilanciare su base oraria le immissioni ed i prelievi e, nel caso frequente di reti relativamente piccole rispetto ai volumi di biometano immessi il bilanciamento è difficoltoso o impossibile. Inoltre un piccolo numero di utenti si troverebbe a consumare un gas con caratteristiche nettamente diverse da quello presente nelle rimanenti parti del territorio.

S5. Nel caso si valuti come preferibile l'immissione nelle reti di trasporto, si ritiene opportuna l'introduzione di misure volte a ridurre la barriera rappresentata dai più elevati costi di connessione ?

In linea di massima non si ritiene a priori che gli impianti che dovessero immettere direttamente Biometano nelle reti di trasporto siano più costosi. E' evidente che potrebbero essere necessari impianti di taglia maggiore rispetto a quelli che immettono nelle reti di distribuzione e "accessori" quali ad esempio compressori, non sempre necessari nelle reti di distribuzione. E' altrettanto evidente però che immettendo nelle reti di trasporto si eviterebbe l'impianto di odorizzazione, potendo sfruttare direttamente quello attualmente esistente nell'impianto ReMi, riduzione delle problematiche legate alla capacità di ritiro del prodotto da parte delle reti di distribuzione, evitando così i costi di eventuale stoccaggio che resterebbero a carico del produttore;

Potrebbero essere utili misure volte a ridurre le barriere di costo.

S6 Osservazioni sui criteri per la definizione del profilo di immissione nei punti di consegna

In merito ai profili di immissione, il gestore della rete può al massimo determinare la capacità massima di trasporto delle proprie reti, mediante simulazione e applicazione di modelli matematici, questo non vuol dire che il gestore possa definire ed impegnarsi al ritiro delle quantità prodotte dall'impianto di Biometano. Il gestore della rete di distribuzione non dispone di stoccaggi e non è in grado di garantire il ritiro delle quantità prodotte dal produttore

Condivisibile l'ipotesi che il compito di verificare la compatibilità del profilo di immissione con le caratteristiche tecniche e di sicurezza del gas naturale debba spettare ai distributori/trasportatori.

S7 Osservazioni su diritti e obblighi delle parti dei contratti di trasporto, a garanzia della sicurezza e affidabilità del sistema di trasporto

Si concorda con quanto proposto dall'Autorità in particolare ai punti 16.1, 16.6 e 16.7 si concorda inoltre con quanto indicato circa la necessità di prevedere l'installazione di valvole automatiche di intercettazione dell'immissione in rete quando i parametri di qualità siano fuori specifica o nei casi in cui il produttore non ottemperi agli obblighi di comunicazione dei dati di qualità o non rispetti le prescrizioni in merito alla qualità metrologica delle misurazioni, per ulteriori commenti si veda anche quanto espresso al successivo punto S27.

Sarebbe utile riferirsi a quanto previsto dalla UNI/TR 11537 individuando con chiarezza la responsabilità dei diversi soggetti sulle diverse parti dell'impianto di connessione. Ad esempio il produttore per l'impianto di consegna e il distributore per quello di ricezione e misura.

S8. Osservazioni sull'odorizzazione

Premesso che il DM 5/12/2013 prevede che l'odorizzazione del biometano sia di responsabilità del produttore si concorda sul fatto che il gestore della rete, nel caso del distributore, debba avere un controllo sul Biometano odorizzato, controllo che gli permetta di non ritirare Biometano non adeguatamente e correttamente odorizzato, questo sempre al fine di garantire la sicurezza sulle reti di distribuzione. Il gestore della rete potrebbe occuparsi direttamente della odorizzazione ma in un quadro di regole e responsabilità certe e ovviamente se remunerato.

Sono necessari approfondimenti di tipo tecnico sugli effetti di "mascheramento" sull'odorizzazione

S9. Osservazioni sulla procedura di valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione

In linea di massima si condivide la proposta dell'Autorità, Va rammentato che le reti hanno diversi aspetti di tutela della riservatezza sia in termini di pubblica sicurezza sia in termini di tutela del patrimonio aziendale.

La progettazione esecutiva dovrebbe avvenire a valle dell'accettazione del preventivo per evitare inutili spese

S10. Osservazioni sulla presentazione della richiesta di connessione

Si concorda con quanto definito dall'Autorità al punto 20.3. e si concorda che quanto indicato in 20.1 sia indicativo e non prescrittivo.

Tra i dati necessari per la richiesta di connessione va inserita la portata oraria nel corso dell'anno e la documentazione, validata dagli enti competenti, in merito alla corretta realizzazione di tutte le parti dell'impianto ed in particolare di quelle destinate al controllo di qualità del biometano. Inoltre dovrebbe essere previsto un invio periodico al distributore della documentazione relativa alla corretta manutenzione delle apparecchiature installate; ci riconduciamo alla necessità di un documento che individui le obbligazioni reciproche distributore-produttore.

S11.Osservazioni sui criteri di localizzazione del punto di consegna

Condivisibile la posizione dell'Autorità

S12.Osservazioni sulla comunicazione dell'esito circa la fattibilità della connessione e individuazione del punto di consegna.

Condivisibile la posizione dell'AEEG. La tempistica però deve tenere conto dei tempi espressi da Enti terzi coinvolti nel processo di preventivazione.

S13.Osservazioni sulla tempistica per la formalizzazione della richiesta di preventivo.

Condivisibile la posizione dell'AEEG. La tempistica però deve tenere conto dei tempi espressi da Enti terzi coinvolti nel processo di preventivazione.

S14.Osservazioni su predisposizione di preventivo e progetto esecutivo.

Si concorda con quanto definito dall'Autorità, in particolare si concorda con quanto proposto in 24.9 circa la predisposizione, a cura dei gestori di rete, della procedura inerente l'iter per le richieste di connessione alla rete di distribuzione.

Non si condivide l'esigenza, espressa al punto 24.10, di elaborare il progetto esecutivo in fase di preventivazione. Il dettaglio necessario all'elaborazione del preventivo può essere ottenuto con livelli di progettazione inferiore lasciando la redazione del progetto esecutivo alla fase successiva all'accettazione del preventivo da parte del richiedente.

Non si ritiene utile sviluppare un preventivo a valle di un progetto esecutivo. Il preventivo potrebbe essere definito sulla base di un progetto di massima riferiti a prezziari locali. In carenza delle voci necessarie queste dovrebbero essere pubblicate sul sito del distributore.

S15.Osservazioni sulle ipotesi per lo svolgimento di attività inerenti la connessione da parte del richiedente.

Occorre valutare ed approfondire l'ipotesi che il richiedente esegua le opere in proprio a fronte di regole definite. Si sottolinea che l'esecuzione delle opere a cura del richiedente, qualora passasse questa linea, debba essere completa, la previsione di accollarsi solo alcune fasi, vedi punto 25.2 potrebbe generare dinamiche inefficienti a causa di non chiare assunzioni di responsabilità.

La posizione dell'AEEG necessita di chiarimenti. Le opere di connessione, incluso l'impianto di ricezione e misura che riteniamo di competenza del distributore, vanno inquadrare anche nell'ambito del rapporto concessorio. Nell'ipotesi di far ricadere il costo dell'allacciamento sul richiedente si può ipotizzare (per le nuove concessioni post-gare di ATEM) di stralciare dalla RAB detti investimenti e contributi spesandoli in conto esercizio. In tal caso gli impianti realizzati resterebbero quindi di proprietà dell'ente locale concedente con valore di RAB pari a zero. Rifacimenti degli stessi effettuati

con spese a carico del distributore prima della fine-concessione verrebbero invece inclusi nella RAB, spesati quindi in tariffa e soggetti alle regole di devoluzione a fine concessione.

S16.Osservazioni sulle ipotesi di determinazione della cauzione per la valutazione della fattibilità della connessione

Non ci sono osservazioni.

S17.Osservazioni sull'ipotesi di trattenere la cauzione nei limiti delle spese effettivamente sostenute

Non ci sono osservazioni

S18.Osservazioni sulle ipotesi per la definizione della cauzione per la predisposizione del preventivo e della progettazione esecutiva

Confermiamo quanto sopra espresso

S19.Osservazioni sulle ipotesi relative alla garanzia per la realizzazione della connessione

Condivisibile la posizione dell'AEEG

S20.Osservazioni sulla definizione del perimetro dei costi di connessione

Si ritiene condivisibile il perimetro dei costi individuato dall'Autorità anche se non si condivide la previsione di socializzare in tariffa i costi degli eventuali potenziamenti della rete esistente che potrebbero costituire un onere consistente e per tanto, come anticipato nelle osservazioni generali, si propone di individuare importi oltre i quali l'onere rimanga a carico del produttore sullo schema vigente ad esempio nella Repubblica Federale di Germania ed illustrato nel DCO 160/2012.

Il perimetro dei costi di connessione deve comprendere l'impianto di ricezione e misura e la tubazione di connessione alla rete esistente.

S21.Osservazioni sulle ipotesi di determinazione del contributo per la connessione.

S22.Osservazioni sulle ipotesi di rateizzazione del pagamento del contributo per un periodo di 25 anni

S23.Osservazioni sulle ipotesi di restituzione dei corrispettivi entro 10 anni, nel caso in cui porzioni di impianti di rete per la connessione siano soggetti a utilizzo anche da parte di altri utenti della rete

Il costo di connessione è individuato dal preventivo. Non si ritiene condivisibile alcuna forma di rateizzazione. Il pagamento potrà avvenire per stati di avanzamento lavori (es. 30% accettazione preventivo, 50% a metà lavori e 20% al collaudo). Non è condivisibile una restituzione di quanto pagato nel caso di allacciamento di terzi.

Appare opportuno presentare una proposta articolata che preveda in prima battuta la non rateizzazione indicando, in caso di mancata accettazione della proposta, un numero di anni che coincida con la durata del periodo di incentivazione

S24.Osservazioni sull'individuazione della condizione di minimo tecnico per la determinazione della quantità di risorse da impiegare per la connessione

La posizione dell'AEEG non è chiara

S25.Osservazioni sull'ipotesi di valorizzazione a costi standard delle componenti da utilizzare per la connessione

Riteniamo necessario utilizzare prezziari locali. Solo per voci non previste utilizzare prezziari pubblicati dalle imprese distributrici.

S26.Osservazioni sulle ipotesi relative alle tariffe per l'uso della rete

Sembrerebbe più equo prevedere comunque un corrispettivo per l'immissione. Parimenti deve essere individuato un driver per l'aggiornamento del monte ricavi del distributore a copertura dei costi emergenti già esposti anche nelle osservazioni alla precedente consultazione

Il quesito è sull'ipotesi AEEGSI di non prevedere l'applicazione dei corrispettivi per l'uso della rete, che si ritiene corretto in quanto le tariffe di distribuzione verranno applicate agli UdD ai quali verranno addebitati i volumi del biometano immesso in rete; si potrebbe dire che si ritiene opportuno prevedere un riconoscimento al distributore per la gestione delle attività connesse alla gestione dei dati di misura ed i controlli sulla qualità del biometano in quota fissa annua per punto di immissione, magari articolato in funzione della portata oraria di biometano immesso in rete.

Tale importo deve assumere un valore maggiore nel caso in cui l'onere della gestione del gruppo di misura sia in capo al gestore della rete.

S27.Osservazioni sugli obblighi di installazione e manutenzione dei sistemi di misura

Si condividono le proposte dell'Autorità volte all'efficienza complessiva del sistema, va ribadito che al gestore di rete devono essere attribuite prerogative di controllo efficaci e che ad esso siano addebitate esclusivamente le effettive responsabilità ricadenti nell'ambito della propria discrezionalità.

Al fine di tutelare la sicurezza complessiva del sistema gas, si sottolinea che per l'immissione in rete, il gestore di rete deve disporre o avere il controllo, di un impianto che, permetta la corretta odorizzazione del gas, per gli impianti su rete di distribuzione e l'intervento di valvole automatiche e/o comandate da remoto, per il distacco dell'impianto di produzione, qualora i parametri di sicurezza e i dati di qualità non siano conformi ai minimi obbligatori

S28.Osservazioni sugli obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure di quantità

Posto che sia il DM 5/12/2013, sia il DCO AEEGSI pone in capo al produttore la responsabilità della misura di quantità risulta particolarmente critico prevedere che la validazione della misura la faccia un soggetto diverso dal proprietario dell'impianto, quale ad esempio il gestore della rete. Si segnala che il gestore della rete non ha titolo e ruolo per imporre al proprietario dell'impianto la manutenzione e il mantenimento in efficienza del sistema di misura, pertanto, a meno che l'impianto non sia di proprietà del gestore della rete, non si concorda con quanto esplicitato in materia dal DCO AEEGSI

Il gestore può al massimo prendere atto della misura e rendersi disponibile a trasmettere tale informazione al sistema per tutti gli usi richiesti, bilanciamento, riconoscimento incentivi ecc.

S29.Osservazioni sugli obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure di qualità

Per quanto riguarda la raccolta, validazione e registrazione delle misure di qualità occorre distinguere tra qualità sanitaria, di competenza degli enti preposti e qualità ai fini della sicurezza, di competenza del gestore della rete.

Nel caso di parametri che influiscono sulla “qualità sanitaria” ci sono gli enti preposti al controllo delle qualità del biometano, quali ad esempio ASL, Ministero, e le qualità dei componenti del Biometano devono essere tali da salvaguardare l’incolumità, dal punto di vista sanitario, dei cittadini.

Nel caso invece di “qualità ai fini della sicurezza” il gestore della rete dovendo garantire la sicurezza e la continuità del servizio, intesa come salvaguardia in tema di incidenti ed emergenze, deve essere messo in condizione di poter avere il controllo sull’efficacia dell’odorizzazione del Biometano immesso in rete e che quest’ultimo abbia caratteristiche di intercambiabilità (indice di wobbe) che rientrino nel range imposto dalla norma UNI EN 437 per i gas della seconda famiglia (gas leggeri)

S27-28 e 29: La posizione dell’AEEG è ambigua e poco chiara. E’ necessario riferirsi ad una distinzione tra impianto di consegna (a cura del produttore) e impianto di ricezione e misura (a cura del distributore)

S30.Osservazioni sul perimetro di responsabilità nel caso di utilizzo del carro bombolaio per l’immissione in rete

Pur concordando con la possibilità di prevedere l’utilizzo dei carri bombolai per l’immissione in rete del Biometano, si ritiene che sia piuttosto complessa la gestione dei punti di immissione, in relazione ad esempio all’odorizzazione, alla laminazione ecc. e delle misure di quantità, che nel caso specifico prevedono ad esempio 2 punti di misura, quindi con maggiori costi a carico del produttore.

S31.Osservazioni sulle modalità di misura e certificazione delle quantità di biometano incentivabile

Si concorda con quanto previsto dall’Autorità e si pone l’attenzione al punto 36.5 dove si chiede di chiarire che il termine “qualità” utilizzato nel primo punto è riferito al contenuto energetico e non alla qualità intesa come composizione chimica del biometano inclusi i micro componenti.

S32. Osservazioni sulle verifiche relative alla documentazione contrattuale

Nessuna osservazione.

S33.Osservazioni sull’ipotesi di identificazione del soggetto responsabile della certificazione della quantità di biometano incentivabile, in particolare sulla compatibilità dello svolgimento di tale attività con le altre funzioni svolte dal GSE. Individuare eventuali ipotesi alternative

Nessuna osservazione.

S34. Osservazioni sull'ipotesi di determinazione dei consumi energetici

Con riferimento al punto 38.3, si ritiene che qualora il biometano dovesse derivare da upgrading di biogas ottenuto da digestione anaerobica di rifiuti ammessi al trattamento, per es. dalla frazione organica da raccolta differenziata cod. CER 200108, i costi di conferimento/preparazione delle matrici non debbano essere considerati nel computo dell'incentivo ammissibile. Tale valutazione è coerente con quanto oggi è previsto dal GSE in corrispondenza degli impianti che recuperano energia elettrica da trattamento rifiuti con incentivazione della stessa mediante certificati verdi o tariffa omnicomprensiva.

Inoltre si osserva che i costi di produzione biogas grezzo vengono sostenuti anche in tutti gli impianti che non ne prevedono l'upgrading, quindi si ritiene che i costi introdotti dalla produzione di biometano debbano essere quelli di upgrading e di trasferimento, in idonee condizioni, alla rete ricevente.

Infine, ogni consumo interno di energia che dovesse derivare da fonte rinnovabile non dovrebbe essere considerato come costo con cui rettificare l'incentivazione, dato che contribuirebbe alla produzione di biometano senza il corrispondente ricorso a fonti fossili.

S35. Osservazioni sull'ipotesi di individuazione della data di entrata in esercizio del biometano immesso in consumo per i casi previsti dall'articolo 4 del decreto 5 dicembre 2013

Nessuna osservazione.

S36. Osservazioni sulla soluzione individuata in merito alle allocazioni delle immissioni di biometano

La modalità individuata non può funzionare sulla rete di distribuzione poiché prescinde dalla possibilità fisica di immissione in rete che è legata inoltre alle portate orarie (e non a quelle giornaliere). Inoltre potrebbe non esserci un consumo locale effettivo di pari entità rispetto a quello collocato in altro sito (PDR) con la conseguenza impossibilità di un bilanciamento fisico della rete di distribuzione che non dispone di stoccaggi.

S37. Osservazioni sugli impatti rappresentati in relazione al *settlement gas*

Nessuna osservazione.

S38. Osservazioni sugli impatti individuati in relazione alla predisposizione di bilanci provvisori

Nessuna osservazione.

S39. Si ravvedono criticità particolari nell'applicazione al settore del gas della soluzione delineata?

Si ritiene che in una prima fase l'immissione debba avvenire sulle reti di trasporto e solo eccezionalmente su quelle di distribuzione (es. feeder in media pressione). Si potrebbe suggerire una diversa impostazione per un primo periodo.

Il distributore potrebbe avere un ruolo di "tramite" realizzando le interconnessioni tra produttori e trasportatore nonché gli impianti di ricezione e misura. Dette interconnessioni potrebbero essere dedicate all'immissione nella rete di trasporto (ovvero con il divieto di altri allacciamenti). Realizzato l'impianto questo passa in proprietà e gestione a SNAM previa corresponsione del corrispettivo per la realizzazione.